

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1374

Vol. 1971/0217

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1374 def.

Bruxelles, 3 dicembre 1971

PARERE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

del 3 dicembre 1971

al Governo del Granducato del Lussemburgo in merito ad un progetto di regolamento granducale concernente la determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

PARERE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

del 3 dicembre 1971

al Governo del Granducato del Lussemburgo in merito ad un progetto di regolamento granducale concernente la determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969, il Governo lussemburghese, con lettera del 31 luglio 1971, ha comunicato alla Commissione il testo di un progetto di regolamento granducale concernente la determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969.

1. Il regolamento granducale in parola è adottato sulla base della legge 9 agosto 1971 recante le norme d'esecuzione e le relative sanzioni in ordine alle decisioni e alle direttive nonché le sanzioni in ordine ai regolamenti delle Comunità europee in materia economica, tecnica, agricola, forestale, sociale e in materia di trasporti. Esso integra con sanzioni adeguate il regolamento granducale del 23 novembre 1970 concernente l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 543/69 di cui assicura in tal modo l'effettiva ed integrale applicazione.

2. Il progetto di regolamento granducale prevede, all'articolo 1., che le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio saranno soggette alle seguenti sanzioni:

- arresto da 8 giorni a 3 mesi e
- ammenda da 501 a 50.000 franchi, o
- una sola delle due pene suddette.

In caso di recidiva entro i due anni, le pene potranno essere portate al doppio del massimo previsto.

L'articolo 2 permette di dichiarare il datore di lavoro, persona fisica o giuridica, civilmente responsabile delle pene pecuniarie irrogate ai suoi dipendenti.

Nella relazione si precisa che dette sanzioni saranno applicate per le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunitario che disciplinano:

- la composizione degli equipaggi (articolo 6)
- la durata della guida (articolo 7, paragrafi 1 e 9 a)
- l'interruzione della guida (articolo 8)
- la durata giornaliera della guida (articolo 7, paragrafi 2 e 3, e articolo 9, b) e c)
- la durata settimanale della guida (articolo 7, paragrafo 4 e articolo 9 d)
- il riposo giornaliero (articolo 11)
- il riposo settimanale (articolo 12)
- il libretto di controllo (articolo 14)
- il controllo dei servizi di linea (articolo 15).

3. La Commissione constata che, ai sensi dell'articolo 1, il progetto di regolamento granducale comprende la totalità delle infrazioni alle disposizioni del regolamento comunitario.

Tuttavia, qualora il Governo granducale ritenesse di dover continuare a far figurare nella relazione l'elenco delle prescrizioni contro le quali potrebbe essere commessa un'infrazione, sarebbe preferibile aggiungervi anche quelle che riguardano in particolare l'età dei conducenti e degli assistenti alla guida (articolo 5).

4. Concludendo, la Commissione, ferma restando l'osservazione formulata al precedente punto 3, esprime parere favorevole.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1971

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Franco M. MALFATTI